



Collana diretta da Angela Di Stasi

**DONNE MIGRANTI E VIOLENZA DI GENERE
NEL CONTESTO GIURIDICO
INTERNAZIONALE ED EUROPEO**

**MIGRANT WOMEN
AND GENDER-BASED VIOLENCE
IN THE INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LEGAL FRAMEWORK**

a cura di

Angela Di Stasi

Raffaele Cadin Anna Iermano Valentina Zambrano

EDITORIALE SCIENTIFICA

2023

Collana
Freedom, Security & Justice: European Legal Studies



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Roberta Clerici, Nigel Lowe, Paolo Mengozzi,
Massimo Panebianco, Guido Raimondi, Silvana Sciarra, Giuseppe Tesaro†,
Antonio Tizzano, Ennio Triggiani, Ugo Villani

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Giandonato Caggiano, Alfonso-Luis Calvo Caravaca,
Ida Caracciolo, Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Inge Govaere,
Paola Mori, Lina Panella, Nicoletta Parisi, Lucia Serena Rossi

COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Marco Benvenuti, Francesco Buonomenna, Raffaele Cadin,
Ruggiero Cafari Panico, Federico Casolari, Luisa Cassetti,
Giovanni Cellamare, Giuseppe D'Angelo, Marcello Di Filippo,
Rosario Espinosa Calabuig, Ana Cristina Gallego Hernández,
Pietro Gargiulo, Francesca Graziani,
Giancarlo Guarino, Elspeth Guild, Víctor Luis Gutiérrez Castillo,
Ivan Ingravallo, Paola Ivaldi, Luigi Kalb, Luisa Marin, Simone Marinai,
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Rostane Medhi, Michele Messina,
Stefano Montaldo, Violeta Moreno-Lax, Claudia Morviducci, Michele Nino,
Criseide Novi, Anna Oriolo, Leonardo Pasquali, Piero Pennetta,
Emanuela Pistoia, Concetta Maria Pontecorvo, Pietro Pustorino,
Santiago Ripol Carulla, Gianpaolo Maria Ruotolo, Teresa Russo,
Alessandra A. Souza Silveira, Ángel Tinoco Pastrana, Chiara Enrica Tuo,
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Alessandra Zanobetti

**DONNE MIGRANTI E VIOLENZA
DI GENERE NEL CONTESTO GIURIDICO
INTERNAZIONALE ED EUROPEO**

**MIGRANT WOMEN AND GENDER-BASED
VIOLENCE IN THE INTERNATIONAL
AND EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK**

a cura di

**Angela Di Stasi
Raffaele Cadin Anna Iermano Valentina Zambrano**

Editoriale Scientifica
2023

Volume finanziato con fondi dell'Unità di ricerca dell'Università di Salerno – Progetto PRIN 2017 MIUR – “International Migrations, State, Sovereignty and Human Rights: open legal issues/Migrazioni internazionali, Stato, sovranità, diritti umani: questioni giuridiche aperte” e realizzato nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sullo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

Comitato di redazione

Mariangela Barletta
Pierfrancesco Breccia
Marta Sabino

© Copyright 2023 Editoriale Scientifica s.r.l.
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com
ISBN 979-12-5976-714-1

*Alla cara memoria di Maria Rita Saulle,
donna, educatrice, giurista, giudice
e sensibile garante delle vulnerabilità*

INDICE/TABLE OF CONTENTS

INTRODUZIONE/INTRODUCTION

Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo/*Migrant Women and Gender-Based Violence in the International and European Legal Framework* – ANGELA DI STASI 13

I SEZIONE/PART I

Donna vittime di violenza nel Paese di origine *Women Victims of Violence in the Origin Country*

Le radici etniche e culturali della violenza di genere: un approccio di diritto internazionale/*The Ethnic and Cultural Roots of Violence against Women: the Approach of International Law* – SILVIA ANGIOI 33

La guerra contro le donne nell’Afghanistan dei Talebani tra Consiglio di sicurezza e protezione internazionale/*The Taliban’s War Against Afghan Women between the Security Council and International Protection* – RAFFAELE CADIN 71

The Problem of Accountability for Acts of Sexual Exploitation and Abuse in Peace Operations and the Victims’ Assistance Measures/Il problema della responsabilità per gli atti di sfruttamento e abuso sessuale nelle operazioni di pace e le misure di assistenza alle vittime – NICOLA COLACINO 101

“Violenza climatica” e migrazioni di genere nel diritto internazionale/*“Climate Violence” and Gendered Migration in International Law* – SARA DE VIDO 137

- Conservation and Displacement: International Organizations, Environmental Protection and the Rights of Women/Conservazione e trasferimento forzato: organizzazioni internazionali, tutela dell'ambiente e diritti delle donne* – GIADA GIACOMINI 171
- Il riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di matrimonio forzato/*The Recognition of the International Protection to the Victims of Forced Marriage* – LUIGINO MANCA 195
- Il divieto di velo islamico nella giurisprudenza internazionale: tra parità di genere, neutralità religiosa e *living together*/*The Ban on the Islamic Veil in International Jurisprudence: Between Gender Equality, Religious Neutrality, and "Living Together"* – ANNA ORIOLO 229
- Not Just a Matter of Numbers. Principal Statistical Sources on Gender and Migration/ Non solo una questione di numeri. Principali fonti statistiche su genere e migrazioni* – ALESSANDRO POLLI 263
- The Continuum between Human Trafficking and Enslavement: Recent Italian Jurisprudence on Abuses Committed against (Female) Migrants in Libya/La relazione tra tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù: la recente giurisprudenza italiana sugli abusi commessi contro (donne) migranti in Libia* – LUIGI PROSPERI 279
- Tratta degli esseri umani: profili di rischio nell'ambito della crisi ucraina/*Trafficking in Human Beings: Risk Profiles in the Context of the Ukrainian Situation* – CHIARA SCIPIONI 319
- La sterilizzazione forzata delle donne come forma di violenza di genere: un'analisi "intersezionale"/*Forced Sterilization of Women as a Form of Gender-Based Violence: An "Intersectional" Analysis* – VALERIA TEVERE 341
- Il diritto alla salute delle donne migranti: garanzie costituzionali e internazionali a confronto/*The Right to Health of Migrant Women: Constitutional and International Norms Compared* – SARA TONOLO, DAVIDE MONEGO 371

Rivolta femminile in Iran e questioni migratorie/*Women's Revolt in Iran and Migration Issues* – SHIRIN ZAKERI 427

Tutela delle vittime di mutilazioni genitali femminili tra possibile riconoscimento dello *status* di rifugiato e rimpatri considerati legittimi/*Protection of Victims of Female Genital Mutilations between Possible Recognition of Refugee Status and Return Operations Considered Lawful* – VALENTINA ZAMBRANO 451

II SEZIONE/PART II

Donne vittime di violenza nel Paese ospitante *Women Victims of Violence in the Host Country*

The Proposal for a EU Directive on Combating Violence Against Women and Domestic Violence/La proposta di una direttiva dell'Unione europea sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica – ELISABETTA BERGAMINI 487

Una forma estrema di violenza contro le donne: la tratta a scopo di sfruttamento sessuale/*An Extreme Form of Violence against Women: Trafficking for the Purpose of Sexual Exploitation* – ANNA RITA CALABRÒ 511

Migrant Women in Germany: Challenges and Protection/Donne migranti in Germania: sfide e protezione – RÉKA FRIEDERY 553

Vicarious Emotional Trauma: Gender Dimensions of Working with Refugees/Trauma emotivo vicario: la dimensione di genere nel lavoro con i migranti – MARYELLEN FULLERTON 571

Donne migranti e rilevanza penale del fattore culturale alla stregua di fonti internazionali ed europee: il "controlimite" del rispetto dei diritti fondamentali/*Migrant Women and Criminal Relevance of the Cultural Factor according to International and European Sources of Law: the Obligation to Respect Human Rights as a "Counterlimit"* – ANNA IERMANO 599

- Le violazioni della Convenzione europea dei diritti umani riscontrate nella più recente giurisprudenza della Corte EDU in casi di violenza domestica/*Violations of the European Convention on Human Rights in the Most Recent Case Law of the Court of Strasbourg concerning Domestic Violence* – ANTON GIULIO LANA 635
- Discriminazione intersezionale e contrasto ai reati generati dall'odio contro le donne migranti: tutele attuali e prospettive evolutive in seno all'UE /*Intersectional Discrimination and Contrast to Hate Crimes Against Migrant Women: Current Safeguards and Evolving Perspectives in the EU* – CLAUDIA MORINI 663
- Registrazione alla nascita e diritto al rilascio dei documenti: la rilevanza del diritto internazionale per alcuni aspetti migratori e di genere/*Registration at Birth and the Right to Issue Documents: The Relevance of International Law for Certain Aspects of Migration and Gender* – GIANPAOLO MARIA RUOTOLO 691
- Il velo islamico e le discriminazioni sul luogo di lavoro nella giurisprudenza della Corte di giustizia tra bilanciamento e comparazione/*The Islamic Headscarf and Workplace Discrimination in the Case Law of the Court of Justice between Balancing and Comparison* – TERESA RUSSO 711
- Le vulnerabilità delle donne migranti nella giurisprudenza della Corte Edu tra profili di tutela e problematiche irrisolte/*Vulnerabilities of Migrant Women in the Case Law of the European Court of Human Rights: safeguards and pitfalls* – ALESSIO SANGIORGI 743
- Non solo criminalizzazione: il conflitto culturale secondario e la vittimizzazione delle donne migranti/*Beyond Criminalisation: Secondary Cultural Conflict and Victimisation of Migrant Women* – FRANCESCO SCHIAFFO 779
- Contrasting Gender-Based Violence: Comparative Profiles/Il contrasto alla violenza di genere: profili comparatistici* – GIOVANNI SCIANCALEPORE, CARLA COSENTINO 791

Violenza di genere e violenza domestica nella “legalità reticolare”: il sistema penale multilivello alla prova della politica criminale/ <i>Gender-Based Violence and Domestic Violence in the “Reticular Legality”: The Multilevel Penal System to the Test of Criminal Policy</i> – ANTONINO SESSA	825
La violenza di genere e la tratta nei giudizi per la protezione internazionale/ <i>Gender-Based Violence and Trafficking in the Legal Procedure for International Protection</i> – LUCIA TRIA	865
NOTES ON CONTRIBUTORS	893

“VIOLENZA CLIMATICA” E MIGRAZIONI DI GENERE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Sara De Vido*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Questioni di definizione: violenza “climatica” quale violenza lenta e migrazioni “di genere”. – 3. Della non neutralità dell’impatto del cambiamento climatico: dalla Raccomandazione 38 del Comitato EDAW al Rapporto della *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite contro la violenza di genere. – 4. Metodo di analisi: l’ecofemminismo giuridico. – 5. Rileggendo *Teitiota* (Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite) per una protezione *par ricochet* sensibile al genere ed “ecologica”. – 5.1. Il caso *Teitiota* e l’opinione dissenziente dell’esperta Sancin. – 5.2. Una lettura ecofemminista. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Il cambiamento climatico è “una questione di disuguaglianza nei confronti delle donne e di ingiustizia”¹. Fenomeno solo apparentemente neutrale, il cambiamento climatico “esacerba” situazioni di discriminazione, incluse quelle di genere, già presenti nelle società: è, dunque, un fenomeno sociale e, come questo contribuirà, una forma di violenza di genere nei confronti delle donne. Esso, alla pari di altri fenomeni di deterioramento dell’ambiente provocati da una parte dell’umanità, “contribuisce” a determinare i flussi migratori, costituendo la ragione per cui gruppi di individui decidono di lasciare il loro paese di origine². Del resto, già nel 2016, la Dichiarazione di New

* Associata di Diritto Internazionale, Università Ca’ Foscari di Venezia. Indirizzo e-mail: sara.devido@unive.it

¹ C. ALBERTYN, H. ALVIAR GARCÍA, M. CAMPBELL, S. FREDMAN, M. RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO, *Introduction*, in C. ALBERTYN, H. ALVIAR GARCÍA, M. CAMPBELL, S. FREDMAN, M. RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO (eds.), *Feminist Frontiers in Climate Justice: Gender Equality, Climate Change and Rights*, Cheltenham, 2023, p. 10.

² Sul fenomeno della migrazione come conseguenza del cambiamento climatico, si veda, *inter alia*, J. MCADAM, *Swimming Against The Tide: Why A Climate Change Displacement Treaty is not the Answer*, in *International Journal of Refugee Law*, 2011, n.

York per i rifugiati e i migranti ha riconosciuto che la migrazione avviene anche in risposta a cambiamenti climatici, disastri naturali o altri fattori ambientali³.

L'obiettivo del presente lavoro è di analizzare, utilizzando il metodo ecofemminista del diritto internazionale, le migrazioni come conseguenza di cambiamento climatico o altri fenomeni di deterioramento graduale dell'ambiente⁴. Il riconoscimento della dimensione di genere

23, pp. 2-27; J. MCADAM, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford, 2012; W. KÁLIN, N. SCHREFFER, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches*, Ginevra, 2012; E. FORMALÉ, A. BALDWIN, *Adaptive Migration: Pluralising the Debate on Climate Change and Migration*, Themed Section (con numerosi contributi), in *The Geographical Journal*, 2017, vol. 183, n. 4, p. 322-328 <https://www.unhcr.org/media/31129>; F. PERRINI, *Verso una tutela internazionale dei migranti ambientali*, Napoli, 2018; E. CORCIONE, *Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, n. 13, pp. 197-204; M. SCOTT, *Climate Change, Disasters, and the Refugee Convention*, Cambridge, 2020; L. CARROLL, *Not Quite Migrant, Not Quite Refugee: Addressing the Protection Gap for Climate-Induced Movement; Conceptualisation, Governance, and the Case of Mr. Ioane Teitota*, in *Politikon*, 2020, n. 47, pp. 36-59; E. FORMALÉ, *A l'envers: Setting the Stage for a Protective Environment to Deal with 'Climate Refugees' in Europe*, in *European Journal of Migration and Law*, 2020, n. 22, pp. 518-540; S. ATAPATTU, *Climate Change and Displacement: Protecting 'Climate Refugees' within a Framework of Justice and Human Rights*, in *The Journal of Human Rights and the Environment*, 2020, n. 11, pp. 86-113; OHCHR, *Human Rights Climate Change and Migration in the Sabel*, Ginevra, 2021; R. LUPORINI, *Cambiamento climatico, disastri e diritti umani nel diritto internazionale*, in *Eunomia*, 2021, n. 1-2, pp. 25-46; S. BEHRMAN, A. KENT (eds.), *Climate Refugees. Global, Local and Critical Approaches*, Cambridge, 2022; i contributi nella sezione 2 "Migrazioni e crisi climatica", in O.M. PALLOTTA (a cura di), *Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere. Problemi giuridici*, Napoli, 2022; con riferimento alle riforme nell'UE, F. GAUDIOSI, *Environmental Migrants: UN Recent and "Soft" Sensitivity v. EU Deafening Silence in the New European Pact on Migration and Asylum*, in *Freedom, Security & Justice*, 2021, n. 2, pp. 150-166. Sulle questioni giuridiche in materia di migrazioni, I. CARACCILO, G. CELLAMARE, A. DI STASI, P. GARGIULO (a cura di), *Migrazioni internazionali. Questioni giuridiche aperte*, Napoli, 2022.

³ Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti, risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 19 settembre 2016, A/71/L. 1.

⁴ Sul punto si veda S. DE VIDO, *In dubio pro futuris generationibus: una risposta giuridica eco-centrica alla slow violence*, in M. FRULLI (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Napoli, 2023, pp. 419-445.

nelle migrazioni per cambiamento climatico è stato affermato da numerosi organismi internazionali⁵, non così decisa è stata tuttavia la risposta in prospettiva di genere, che riesca a cogliere la drammaticità e l’impatto non soltanto di grandi e devastanti disastri ma anche del progressivo deterioramento dell’ambiente, la c.d. “violenza lenta”⁶. La migrazione indotta dal cambiamento climatico per le donne è spesso strettamente connessa alla riduzione delle risorse naturali di cui esse sono principali utilizzatrici. Vi è dunque un effetto generalmente sproporzionato del cambiamento climatico sulle donne, che è fenomeno di genere. E ciò deriva non già dalla differenza biologica delle donne rispetto agli uomini, quanto dalle barriere sociali, economiche e politiche che le donne incontrano nelle società. Ad esempio, nei paesi in cui le donne sono le principali responsabili dell’approvvigionamento di acqua, queste subiscono i maggiori effetti del cambiamento climatico e possono essere indotte a migrare in un altro paese o a spostarsi all’interno dello stesso. Talvolta, durante questi fenomeni la migrazione è negata alle donne, in quanto in posizione subordinata nelle società, al punto che queste diventano le principali vittime dirette ed indirette dei disastri naturali. I due esempi qui presentati di impatto sproporzionato del cambiamento climatico sulle donne – approvvigionamento idrico e divieto di migrazione – richiedono una lettura non essenzialista del fenomeno: una lettura, in altri termini, che non collochi automaticamente le donne nella categoria dei “soggetti vulnerabili”, ma che sia in grado di cogliere la complessità di intersezionali forme di discriminazione e il contesto in cui queste si producono.

Il contributo, dopo aver spiegato le nozioni di “violenza climatica” e “migrazioni di genere”, partirà dalla centrale analisi del problema

⁵ Si veda, ad esempio, IOM, *A Gender Approach to Environmental Migration*, Brief n. 13 in *IOM Outlook on Migration, Environment and Climate Change*, Ginevra, 2014, https://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_outlook.pdf; UNHCR, *Gender, Displacement and Climate Change*, Ginevra, 2022, <https://reporting.unhcr.org/document/3568>; UN Women, *Explainer: How gender inequality and climate change are interconnected*, 2022, <https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2022/02/explainer-how-gender-inequality-and-climate-change-are-interconnected>. Si vedano poi *infra* i rapporti esaminati nel dettaglio ai fini del contributo.

⁶ R. NIXON, *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*, Boston, 2011.

proposta da alcuni organismi a livello internazionale, inclusa la *UN Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences* (UNSRVAW) in un rapporto del 2022⁷, per spiegare poi il metodo utilizzato in queste pagine – quello ecofemminista del diritto internazionale – di cui si forniranno brevi annotazioni teoriche. Il contributo procederà poi all'applicazione di una tesi, già sostenuta altrove, definita “protezione *par ricochet* sensibile al genere”⁸, ai casi di migrazione per cambiamento climatico e violenza lenta, rileggendo il caso *Teitiota*, deciso dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite il 24 ottobre 2019⁹. Il *focus* del contributo sarà sulla situazione del paese di origine e non affronterà altri, pur interessanti, profili del “percorso” delle migrazioni.

2. *Questioni di definizione: violenza “climatica” quale violenza lenta e migrazioni “di genere”*

Il termine “violenza” di per sé meriterebbe uno studio – giusinternazionalista, si intende – a sé stante. Essa, infatti, permea la società tanto a livello internazionale, esprimendosi nel rapporto fra Stati, quanto a livello privato nelle relazioni interpersonali del quotidiano. Hannah Arendt sosteneva che la violenza è la più evidente manifestazione del potere, una costruzione sociale e non un attributo naturale dell'essere umano: Né la violenza né il potere sono fenomeni naturali, cioè manifestazioni di un processo vitale; appartengono alla sfera politica delle cose umane, la cui qualità essenzialmente umana è garantita

⁷ Assemblea Generale NU, *Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences*, REEM ALSALEM, *Violence against Women and Girls in the Context of the Climate Crisis, including Environmental Degradation and Related Disaster Risk Mitigation and Response*, A/77/136, 11 luglio 2022.

⁸ S. DE VIDO, *Un approccio di genere alle migrazioni nella prospettiva del diritto internazionale alla luce della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa*, in O.M. PALLOTTA (a cura di), *Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere*, cit., pp. 31-63.

⁹ Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, *Ioane Teitiota c. Nuova Zelanda*, comunicazione n. 2728/2016, CCPR/C/127/D/2728/, 23 settembre 2020.

dalla facoltà dell'individuo di agire, dalla capacità di dare inizio a qualcosa di nuovo¹⁰.

La violenza non è dunque “naturale”, ma è strumento di perpetuazione di relazioni di potere che si sono radicate e si riproducono nella società. Così è, ad esempio, la violenza “strutturale” e sistemica contro le donne iraniane, oggetto di una forma di violenza “di Stato”, i cui diritti civili sono costantemente calpestati per il solo fatto di “essere donna”¹¹. La violenza si produce inoltre anche quando lo Stato “tolle- ra” le sue manifestazioni nei rapporti privati, ad esempio quando le autorità non rispondono in modo immediato alle denunce delle vittime o quando non svolgono una adeguata valutazione del rischio in azione di prevenzione dell'*escalation* di comportamenti violenti¹². La violenza si esprime altresì attraverso la dominazione degli esseri umani sulle altre specie, ripetendo schemi presenti intra-specie¹³. Essa, infine, costituisce, secondo interessante dottrina, il diritto, in quanto fornisce “l'occasione e il metodo per fondare i sistemi giuridici, dà al diritto

¹⁰ H. ARENDT, *Sulla violenza*, Parma, 2008 (versione originale del 1970), p. 90.

¹¹ Mahsa (Jina) Amini, 22 anni, è morta il 16 settembre 2022 a Teheran, dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non portava il velo in modo corretto. L'episodio ha scatenato la rivolta in tutto il Paese, nonché una dura repressione da parte del regime. A livello internazionale, la società civile di molti paesi è scesa in piazza al fianco delle donne iraniane. Numerose sono state altresì le dichiarazioni di leader politici e organizzazioni internazionali contro la repressione. L'essere donna in Iran è dunque condizione di persecuzione – che combina più di una delle ragioni indicate dalla Convenzione del 1951, sia l'appartenenza ad un gruppo sociale, ma anche la condizione politica – che può dare vita ad una richiesta e successivo accoglimento di una richiesta di protezione internazionale. Si veda UN Women, *Statement on women's rights in Iran*, 27 settembre 2022, <https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2022/09/un-women-statement-on-womens-rights-in-iran>; UN News, *UN condemns violent crackdown against hijab protests*, 27 settembre 2022, <https://news.un.org/en/story/2022/09/1128111>.

¹² Si rinvia, per un'analisi dei casi più recenti della Corte europea dei diritti umani, S. DE VIDO, *Verso un test di dovuta diligenza sensibile al genere nei casi di violenza domestica? Sulla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, n. 3, pp. 613-635.

¹³ E. JONES, *Feminist Theory and International Law. Posthuman Perspectives*, Londra, 2023 e bibliografia *ivi* citata; in italiano si veda S. DE VIDO, *Approcci ecocentrici ed ecofemministi al diritto internazionale: la lezione della pandemia di COVID-19 per una rivoluzione giuridica*, in *Deportate, Esuli e Profughe*, 2021, n. 45, pp. 212-226.

(come regolatore della forza e della coercizione) una ragione di essere” e identifica “i mezzi attraverso i quali il diritto agisce”¹⁴.

Perché parlare di violenza nel senso “statale” – ed “interstatale” – per delineare i confini di quella che abbiamo definito “violenza climatica” e del suo impatto (sproporzionato, come il contributo dimostrerà) sulle donne?

Il nuovo concetto che questo contributo propone, quello di violenza climatica, coglie da un lato il fatto che il cambiamento climatico è *conseguenza* di un insieme di situazioni provocate dall’umanità – *rectius*, una parte dell’umanità¹⁵ – inclusa la violenza esercitata dagli esseri umani sulle altre specie. Dall’altro lato, il termine violenza climatica identifica le forme di violenza, inclusa la violenza di genere nei confronti delle donne, che vengono esacerbate *a causa* del cambiamento climatico. Si sostiene dunque che il cambiamento climatico contribuisce all’inasprimento di forme già presenti di discriminazione nelle società e alla materializzazione di fenomeni di violenza. La comprensione delle radici dell’impatto sproporzionato del cambiamento climatico sulle donne consente di formulare una risposta alle migrazioni che da questi fenomeni sono facilitate; una risposta che non è universalizzante e univoca, ma tiene conto delle esperienze individuali. Come è stato osservato, il clima non è mai la sola causa della migrazione (o della non migrazione) ma è “*socially mediated*”¹⁶.

¹⁴ A. SARAT, T.R. KEARNS, *Introduction*, in A. SARAT, T.R. KEARNS (eds.), *Law’s Violence*, Ann Arbor, 1995: “*violence, as a fact and a metaphor, is integral to the constitution of modern law [...] law is a creature of both literal violence, and of imaginings and threats of force, disorder, and pain*”. Riferimenti alle opere di W. BENJAMIN, *Critique of Violence*, in W. BENJAMIN, *Selected Writings*, vol. 1, 1913-1926, Cambridge, 1996, p. 236 ss.; H. KELSEN, *General Theory of Law and State*, New York, 1961; N. BOBBIO, *Law and Force*, in *The Monist*, 1965, n. 49, pp. 321-341. Applicazione del concetto di violenza del diritto, nello specifico internazionale, si trovano, in chiave femminista sul diritto alla salute riproduttiva delle donne, in S. DE VIDO, *Violence against Women’s Health in International Law*, Manchester, 2020, e, in chiave *queer*, V. HAMZIC, *International Law as Violence*, in D. OTTO (ed.), *Queering International Law*, Routledge, 2018, pp. 77-90.

¹⁵ “Classe medio-alta, umano, tecnologicamente ed industrialmente ‘sviluppato’, maschio”: G. GAARD, *Living Interconnections with Animals and Nature*, in G. GAARD (ed.), *Ecofeminism. Women, Animals, Nature*, Philadelphia, 1993, p. 1.

¹⁶ P. LAMA, M. HAMZA, M. WESTER, *Gendered Dimensions of Migration in Rela-*

La violenza climatica come qui intesa va oltre il cambiamento climatico per abbracciare altre forme di “violenza lenta”, che sfuggono spesso alla comprensione sul piano giuridico. La violenza è spesso concepita come evento o azione che “esplode” in un determinato momento della storia, ad esempio un disastro naturale. Il diritto internazionale sulla gestione dei disastri si focalizza sulle questioni giuridiche che originano dalla prevenzione, risposta e la *recovery* di diversi eventi catastrofici naturali, ma anche da disastri provocati dall’umanità, quali gli incidenti industriali su larga scala¹⁷. Tuttavia, questa concezione della violenza è in grado di cogliere solo una parte delle situazioni prodotte dall’attività umana e non riesce ad identificare altre forme che non sono “né spettacolari né istantanee”, quanto piuttosto “incrementali”¹⁸. La violenza lenta è una forma apparentemente invisibile, benché i suoi effetti si producano tanto sugli esseri umani, in prospettiva intragenerazionale e intergenerazionale, quanto sulla natura. Esempi ne sono il cambiamento climatico, lo scongelamento del *permafrost*, l’acidificazione degli oceani, la deforestazione, l’innalzamento dei mari, l’utilizzo di pesticidi, l’utilizzo di sostanze come il mercurio¹⁹.

tion to Climate Change, in *Climate and Development*, 2021, n. 13, pp. 326-336, in part. p. 329.

¹⁷ Si veda, *inter alia*, A. DE GUTTRY, M. GESTRI, G. VENTURINI, *International Disaster Law Response*, L’Aja, 2016; i contributi offerti dallo *Yearbook of International Disaster Law*; K.L.H. SAMUEL, M. ARONSSON-STORRIER, K. NAKJAVANI BOOKMILLER (eds.), *The Cambridge Handbook of Disaster Risk Reduction and International Law*, Cambridge, 2019; F. ZORZI GIUSTINIANI, *International Law in Disaster Scenarios – Applicable Rules and Principles*, Cham, 2021; L. BAKOŠOVÁ, M. SCOTT, *Climate Change, Disasters, and the Refugee Convention*, Cambridge, 2020.

¹⁸ R. NIXON, *Slow Violence*, cit., p. 2.

¹⁹ Il riferimento è alla c.d. malattia di Minamata, che si è sviluppata nell’omonima città giapponese. Come rilevato dallo *Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes*, nel suo rapporto del 2022: “Women and girls aged 14–45 years are particularly vulnerable to the neurotoxic impact of mercury. Particular risks involve the impact on unborn children. In utero exposure to mercury at very low levels can result in significant IQ deficits and developmental disorders. If mothers have highly elevated mercury levels, their children can be born with deformities, severe cognitive impairment, and symptoms reported in Minamata disease such as paraesthesia, ataxia, dysarthria, tremors, and constriction of visual fields, or ‘tunnel vision’. These symptoms can be progressive and sometimes fatal. Offspring of survivors of Minamata disease have intellectual disabil-

Ad esempio, in Kiribati, inondazioni di acqua marina hanno inquinato i pozzi, limitando l'accesso delle donne residenti in aree rurali all'acqua, ma anche alla legna da ardere necessaria per preparare il cibo e alle piante medicinali²⁰. La violenza lenta può sfociare in un disastro ambientale – e probabilmente tutti gli esempi citati sfoceranno prima o poi, nel breve, medio, lungo, lunghissimo termine, in un disastro di grandi proporzioni – ma la sua particolarità è quella di prodursi gradualmente e, proprio per questo, essere poco e male considerata, anche sul piano giuridico, bloccati nella “trappola” del presente o quantomeno dell'imminente. Così – ed è un esempio paradigmatico, in quanto esistono obblighi internazionali discendenti, tra l'altro, dall'Accordo di Parigi – i dibattiti relativi al cambiamento climatico sono stati accantonati durante la pandemia da COVID-19, superati dall'urgenza di rispondere ad un'emergenza sanitaria di proporzioni globali²¹, senza cogliere la relazione tra distruzione dell'ambiente e diffusione delle pandemie²². Le emissioni da carbone, che possono anche non rappresentare un disastro nell'immediato, hanno però un impatto sproporzionato sulle donne incinte e sono collegate a crescenti tassi di mortalità delle partorienti in Sud Corea²³. La *slow violence* può essere letta giuridicamente sotto molteplici punti di vista: in termini di obblighi discendenti da convenzioni internazionali – vedi, a titolo di esempio, l'Accordo di Parigi per quanto riguarda il cambiamento climatico, la Convenzione di Montego Bay per quanto attiene l'inquinamento dei mari, la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persisten-

ities, limb deformities, chorea, seizures and microcephaly”. Cfr. Human Rights Committee, *Mercury, small-scale gold mining and human rights*, A/HRC/51/35, 8 luglio 2022. Sul lavoro della scrittrice Michiko Ishimure, che ha documentato nei suoi scritti gli effetti del mercurio a Minamata, v. M. MIZUTAMARI, *Michiko Ishimure e i “popoli nomadi”*, in *Deportate, esuli e profughe*, 2020, nn. 41-42, pp. 125-134.

²⁰ Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (Comitato EDRAW), *Concluding observations* su Kiribati, 2020, CE-DAW/C/KIR/CO/1-3, par. 45 b.

²¹ Così anche N. ROGERS riflette su questo aspetto nel caso dei “*megafires*” australiani, in *Law, Climate Emergency*, cit.

²² S. DE VIDO, *Health*, in J. D'ASPROMONT, J.D. HASKELL (eds.), *Tipping Points in International Law*, Cambridge, 2021, p. 149 ss.

²³ CEDAW Committee, *Concluding observations* sulla Corea del Sud, 2018, CE-DAW/C/KOR/CO/8, par. 14.

ti del 2001 – in termini di principi applicabili, anche di diritto internazionale ambientale, così come in termini di violazione dei diritti umani fondamentali²⁴. In questa sede, la leggeremo alla luce del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale delle migrazioni.

Sul tema delle migrazioni di genere, tanto è stato scritto e detto in dottrina. In questa sede, per contestualizzare l’analisi, ci limitiamo soltanto ad osservare che l’approccio di genere è pressoché assente nel diritto internazionale pattizio delle migrazioni. Senza pretesa di esaurire l’argomento, già ampiamente esplorato dalla dottrina²⁵, basti sotto-

²⁴ Sulla relazione tra guerra, pace ed ecologia, si veda E. CUSATO, *The Ecology of War and Peace*, Cambridge, 2021.

²⁵ Si veda a riguardo, *ex multis*, D. INDRA, *Gender: A Key Dimension of the Refugee Experience*, in *Refugee*, 1987, n. 7; J. GREATBATCH, *The Gender Difference: Feminist Critiques of Refugee Discourse*, in *International Journal of Refugee Law*, 1989, n. 1, pp. 518-527; N. KELLY, *Gender-Related Persecution: Assessing the Asylum Claims of Women*, in *Cornell International Law Journal*, 1993, n. 26, pp. 625-674; A. MACKLIN, *Refugee Women and the Imperative of Categories*, in *Human Rights Quarterly*, 1995, n. 17, pp. 231-277; H. CRAWLEY, *Women and Refugee Status: Beyond the Public/private Dichotomy in UK Asylum Policy*, in D. INDRA (ed.), *Engendering forced migration (Theory and practice)*, New York – Oxford, 1998, pp. 308-333; H. CRAWLEY, *Refugees and Gender: Law and Process*, Bristol, 2001; P. PESSAR, S. MAHLER, *Transnational Migration: Bringing Gender*, in *International Migration Review*, 2003, n. 37, n. 3, pp. 812-846; S. VAN WALSUM, T. SPIJKERBOER, *Women and Immigration Law: New Variations on Classical Feminist Themes*, London, 2007; A. GAYE, S. JHA, *Measuring Women’s Empowerment through Migration*, in *Diversities*, 2011, n. 13, pp. 49-66; S. MULLALLY, *Domestic Violence Asylum Claims and Recent Developments in International Human Rights Law: A Progress Narrative?*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 2011, vol. 60, n. 2, pp. 459-484; G. FIRTH, B. MAUTHE, *Refugee Law, Gender and the Concept of Personhood*, in *International Journal of Refugee Law*, 2013, n. 25, pp. 470-501; V. OOSTERVELD, *Gender at the Intersection of International Refugee Law and International Criminal Law*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2014, n. 12, pp. 953-974; J. FREEDMAN, *Gendering the International Asylum and Refugee Debate*, Basingstoke, 2015; T. SPIJKERBOER, *Gender and Refugee Status*, Londra, 2016; C. TIMMERMAN ET AL. (eds.), *Gender and Migration: A Gender-Sensitive Approach to Migration Dynamics*, Leuven, 2018; S. DE VIDO, *Escaping Violence: The Istanbul Convention and Violence against Women as a Form of Persecution*, in G.C. BRUNO, F.M. PALOMBINO, A. DI STEFANO (eds.), *Migration Issues before International Courts and Tribunals*, Roma, 2019, p. 301 ss.; H. CRAWLEY, *Gender, ‘Refugee Women’ and the Politics of Protection*, in C. MORA, N. PIPER (eds.), *The Palgrave Handbook of Gender and Migration*, 2021, pp. 359-372; S. DE VIDO, *Un approccio di genere*, cit.

lineare che la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo *status* dei rifugiati definisce “rifugiato” in modo apparentemente neutrale, ma concepito, come ha sottolineato una giurista femminista, “*in the male form*”, in quanto riproduce categorie giuridiche di persecuzione che riflettono esperienze maschili²⁶. È chiaro che la Convenzione, così come formulata nell'immediato dopoguerra, era incapace di rispondere a casi di richiesta di *status* di rifugiata come conseguenza di violenza di genere intesa come forma di persecuzione. L'assenza della dimensione di genere non dipende solo dal contesto socio-politico in cui i negoziati sono stati condotti, ma anche dall'allora radicata contrapposizione pubblico/privato, in virtù della quale lo Stato non aveva obblighi giuridici internazionali con riguardo alla dimensione c.d. “privata” della violenza²⁷. I diritti delle donne e il riconoscimento della discriminazione di genere sono, del resto, emersi soltanto negli anni Settanta, con l'adozione nel 1979 della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) e la successiva Raccomandazione generale n. 19 del Comitato istituito dalla CEDAW (Comitato EDAW), che ha ricondotto la violenza contro le donne nel campo di applicazione dello strumento giuridico ONU. Le donne erano assenti e invisibili nell'arena internazionale, relegate alla dimensione privata. Rimanendo in questa sfera private, le attività delle donne non potevano ottenere quel carattere di “politiche” che era tradizionalmente concepito proprio dell'esperienza maschile e, quindi, oggetto di protezione anche in base al diritto internazionale. La dimensione di genere è stata recuperata da strumenti internazionali di *soft law*. Così, ad esempio, le linee guida UNHCR del 2002 (*Gender Guidelines*)²⁸ hanno indicato le donne quale esempio di

²⁶ N. KELLY, *Gender-Related*, cit., p. 627.

²⁷ Sul c.d. “*public-private divide*”, si veda, senza pretesa di esaustività, C. ROMANY, *State Responsibility Goes Private: A Feminist Critique of the Public/Private Distinction in International Human Rights Law*, in R. COOK (ed.) *Human Rights of Women*, Philadelphia, 1994; D. SULLIVAN, *The Public/Private Distinction in International Human Rights Law*, in J. PETERS, A. WOLPER (eds.), *Women's Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives*, New York, 1995.

²⁸ UNHCR, *Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/02/01 7 May 2002 (*Gender Guidelines*). Precedentemente, nel 1991 UN-

“social subset defined by innate and immutable characteristics [...] and who are frequently treated differently than men”²⁹.

3. *Della non neutralità dell’impatto del cambiamento climatico: dalla Raccomandazione 38 del Comitato EDAW al Rapporto della Special Rapporteur delle Nazioni Unite contro la violenza di genere*

In prima battuta si potrebbe sostenere che il cambiamento climatico affligge tutta l’umanità e non distingue in base, ad esempio, al genere, all’età, all’etnia, alla provenienza geografica, alla condizione sociale ed economica dei singoli. Eppure, se si va oltre la superficie, si coglie la problematicità di questa affermazione. Il cambiamento climatico, così come le altre forme di violenza lenta di cui si è detto *supra*, è fenomeno umano, sociale, ambientale. È un “(un)natural disaster”, che provoca effetti più marcati là dove vi siano già situazioni di vulnerabilità che vengono esacerbate dal cambiamento climatico stesso. In altri termini, il cambiamento climatico diventa una questione di rispetto dei diritti umani per tutte e tutti, ma soprattutto per coloro i cui diritti umani sono già compromessi³⁰. Ciò è vero tanto per la situazione delle persone che vivono nei paesi del terzo mondo³¹, quanto nei confronti delle donne. Sull’impatto del cambiamento climatico sulle donne³² si sono già espressi organismi delle Nazioni Unite. Così, nella Raccomandazione generale n. 37 (2018) sulla dimensione di genere della ri-

HCR aveva adottato UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) le *Guidelines on the Protection of Refugee Women* (Luglio 199), online: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b3310.html>, seguite nel 1995 da specifiche linee guida sulla violenza sessuale contro i rifugiati online: <https://www.unhcr.org/publications/operations/3b9cc26c4/sexual-violence-against-refugees-guidelines-prevention-response-unhcr.html>

²⁹ UNHCR, *Gender Guidelines*, cit., par. 30.

³⁰ S. ATREY, *The Inequality of Climate Change and the Difference it Makes*, in C. ALBERTYN, H. ALVIAR GARCÍA, M. CAMPBELL, S. FREDMAN, M. RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO (eds.), *Feminist Frontiers*, cit., p. 18.

³¹ Sul punto, si veda, ad esempio, UNCTAD, *The Least Developed Countries Report 2022*, https://unctad.org/system/files/official-document/ldc2022_en.pdf, p. 3 ss.

³² Con il termine “donne” si intende in questo paragrafo anche, dove rilevante, adolescenti e bambine.

duzione del rischio di disastri e al cambiamento climatico, il Comitato EDAW ha osservato che disuguaglianze strutturali nei confronti delle donne le rendono maggiormente esposte ai rischi derivanti dai disastri e alla perdita dei loro mezzi di sostentamento³³. In particolare, i livelli di mortalità e di malattia sono più alti tra donne in situazioni di disastro, quale conseguenza delle loro già precarie condizioni di vita (accesso a servizi sanitari, acqua, cibo, ad esempio), ma anche come risultato di meccanismi di risposta alle emergenze ambientali che non tengono conto delle specifiche esigenze di gruppi diversi di donne³⁴. La violenza di genere contro le donne, inclusa la violenza sessuale che è diffusa in caso di crisi umanitaria, è esacerbata in situazioni di disastro e di distruzione delle risorse naturali³⁵. L'accesso all'istruzione, già limitato per le ragazze e le bambine come risultato di barriere sociali, culturali ed economiche, diviene ancora più complesso a seguito di disastri come conseguenza della distruzione di infrastrutture, della mancanza di insegnanti, delle difficoltà economiche³⁶. Anche con riferimento al diritto al lavoro e alla protezione sociale, la situazione di disuguaglianza sociale tra donne e uomini, le prime spesso impiegate in lavori precari ed informali, si acuisce. Il carico di lavoro domestico e di cura aumenta a seguito dei disastri per la distruzione degli stock di cibo, delle abitazioni e delle infrastrutture, tra cui la fornitura di acqua e di energia³⁷. Il diritto delle donne alla salute è limitato in modo sproporzionato come conseguenza di catastrofi e cambiamento climatico, sempre a causa delle disuguaglianze strutturali nella società, con riferimento all'accesso al cibo, alla salute e alla cura³⁸. Il Comitato EDAW ha ricordato l'accesso ai servizi di salute e salute riproduttiva, pur non menzionando il fatto che, ad esempio, alti livelli di inquinamento da alcune sostanze, incluso il mercurio, hanno un impatto sui diritti ri-

³³ Comitato EDAW, *Raccomandazione Generale n. 37 (GR 37) on Gender-Related Dimensions of Disaster Risk Reduction in a Changing Climate*, 13 marzo 2018, CE-DAW/C/GC/37, par. 3.

³⁴ *Id.*, par. 4.

³⁵ *Id.*, parr. 55-56.

³⁶ *Id.*, parr. 58-59.

³⁷ *Id.*, parr. 61-62.

³⁸ *Id.*, par. 66.

produttivi delle donne³⁹. Le donne, specialmente se residenti in zone rurali, sono inoltre direttamente affette dal cambiamento climatico, che provoca ridotta sicurezza alimentare, degrado della terra e minore accesso all’acqua e ad altre risorse naturali⁴⁰. In molte aree, pur non avendo titolo per possedere la terra, le donne restano sole nella conduzione dell’attività agricola, in quanto la componente maschile della società emigra⁴¹. Il movimento delle donne è a rischio dopo disastri e come conseguenza del cambiamento climatico: una violenza che opera attraverso la tratta, che si produce nei campi, al confine e nel paese di destinazione⁴². È stato rilevato altresì che alcune società impediscono alle donne di emigrare, a causa di leggi discriminatorie, stereotipi di genere, responsabilità di cura⁴³. Nell’applicazione della CEDAW alla riduzione del rischio di disastri e al cambiamento climatico, il Comitato ha enfatizzato tre principi generali dello strumento giuridico: uguaglianza e non discriminazione; partecipazione ed *empowerment*; accesso alla giustizia⁴⁴. Nonostante l’importante passo avanti nel considerare questioni ambientali quali questioni di disuguaglianza ai sensi della CEDAW, come è stato osservato, il Comitato si concentra sulla gestione dei disastri, in particolare sulla mitigazione e l’adattamento, ma rinuncia ad adottare un “approccio più radicale e trasformativo”⁴⁵.

La Commissione delle Nazioni Unite sullo *status* delle donne, nella sua sessantaseiesima sessione dal 14 al 25 marzo 2022, ha identificato il suo tema prioritario in “*Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes*”. Nelle con-

³⁹ Si veda *supra*, nota 19, l’esempio di Minamata.

⁴⁰ Comitato EDAW, *Raccomandazione Generale n. 37 (GR 37)*, cit., par. 69.

⁴¹ *Id.*, par. 70.

⁴² *Id.*, par. 75. Sui fattori che contribuiscono alla tratta, S. DE VIDO, *A Legal Analysis of the Contributing Factors to Trafficking in Women: Points of Strength and Weakness of the Recent Developments in Europe*, in *Freedom, Security & Justice*, 2023, n. 1, pp. 41-73.

⁴³ Comitato EDAW, *Raccomandazione Generale n. 37 (GR 37)* cit., par. 75.

⁴⁴ *Id.*, par. 26. Si veda altresì S. DE VIDO, E. FORNALÉ, *Achievements and Hurdles Towards Women’s Access to Climate Justice*, in E. FORNALÉ, F. CRISTANI (eds.), *Women’s Empowerment and its Limits*, di prossima pubblicazione.

⁴⁵ S. ATREY, *The Inequality*, cit., p. 35.

clusioni del 29 marzo 2022, la Commissione ha confermato l'impatto sproporzionato del cambiamento climatico, del degrado ambientale e dei disastri sulle donne, le quali sono maggiormente esposte a rischi e alla perdita dei mezzi di sussistenza, ma ha altresì evidenziato l'importanza di riconoscere il ruolo delle donne come agenti del cambiamento (*agency*)⁴⁶. In particolare, questi fenomeni creano le condizioni per la migrazione delle donne, costituiscono dei “*drivers and factors that compel women and girls to leave their countries of origin*”: perdita della propria abitazione, scarsità d'acqua e/o interruzione della sua fornitura, distruzione e danni a scuole e strutture sanitarie⁴⁷. È proprio nello spostamento provocato da cambiamento climatico e degrado ambientale che le donne si trovano a dover affrontare “*specific challenges*”, inclusi aumentati rischi di violenza; ridotto accesso al lavoro, all'istruzione, a servizi sanitari essenziali, tra cui i servizi di salute riproduttiva e di sostegno psicosociale⁴⁸. Con specifico riguardo alle migrazioni, la Commissione ha enfatizzato l'importanza di riconoscere il contributo positivo delle donne migranti nella promozione di una prospettiva di genere nelle politiche migratorie e nei programmi volti a rispondere alle situazioni di vulnerabilità da queste vissute e nella risposta a tutte le forme di violenza che possono prodursi come risultato dello spostamento⁴⁹. La Commissione ha inoltre ricordato l'*Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change* e la Piattaforma sugli spostamenti provocati da disastri⁵⁰.

Qualche mese più tardi, nel luglio 2022, la *Special Rapporteur* sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Reem Alsalem, ha pubblicato un rapporto sulla violenza contro le donne nel contesto della crisi climatica, incluso il degrado ambientale e la relativa risposta

⁴⁶ Commissione delle Nazioni Unite sullo *status* delle donne, *Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes, Agreed conclusions*, sessantaseiesima sessione, E/CN.6/2022/L.7, par. 22.

⁴⁷ *Id.*, p. 16, Raccomandazione (r).

⁴⁸ *Id.*, par. 26.

⁴⁹ *Id.*, par. 60.

⁵⁰ *Id.*, p. 16, Raccomandazione (r).

e mitigazione del correlato rischio di disastro⁵¹. Già nel titolo emerge, più chiaramente rispetto alla Raccomandazione CEDAW che si limitava ad estendere le medesime osservazioni svolte con riguardo al cambiamento climatico a forme di degrado ambientale⁵², la correlazione tra cambiamento climatico ed altre forme di violenza “lenta”. La *Special Rapporteur* ha, infatti, osservato che “*the combined impacts of sudden-onset natural disasters and slow-onset events, environmental degradation and forced displacement seriously affect women’s and girls’ rights to life, access to food and nutrition, safe drinking water and sanitation, education and training, adequate housing, land, decent work and labour protection*”⁵³.

Nel rapporto si è enfatizzato, in linea con la definizione di violenza fornita *supra*, che il cambiamento climatico espone coloro che ne sono colpiti, specialmente donne, a violazioni dei diritti umani che costituiscono forme di violenza e costituiscono persecuzione ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiata⁵⁴. Nella categoria delle donne vulnerabili, come risultato di intersezionali elementi di discriminazione, si devono includere coloro che difendono, conservano e denunciano la condizione di risorse ed ecosistemi: le *defenders* dei diritti umani (diritti delle donne e diritti ambientali). Il fenomeno migratorio e lo spostamento interno (*displacement*) emergono in vari punti dell’analisi della *Special Rapporteur*. Così, ad esempio, il rapporto ha evidenziato come le probabilità di subire violenza si moltiplicano quando le donne sono dislocate o si trovano in rifugi di emergenza⁵⁵; quando migrano verso paesi, città ed aree periurbane come conseguenza di uno spostamento forzato o di una ricollocazione pianificata, incontrando difficoltà nell’accesso ad una abitazione adeguata, al lavoro e a meccanismi di protezione sociale⁵⁶. Le donne sono inoltre a rischio di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavoro domestico a seguito di disastri: ciò

⁵¹ Assemblea Generale NU, *Special Rapporteur on violence against women and girls*, Reem Alsalem, A/77/136, cit.

⁵² Comitato EDW, *Raccomandazione Generale n. 37 (GR 37)*, cit., par. 13.

⁵³ Assemblea Generale NU, *Special Rapporteur on violence against women and girls*, Reem Alsalem, A/77/136, cit., par. 7.

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Id.*, par. 25.

⁵⁶ *Id.*, par. 27.

è avvenuto, ad esempio, nelle Filippine dopo il tifone Haiyan del 2013⁵⁷. Similmente a quanto evidenziato dal Comitato EDAW, il cambiamento climatico può causare migrazioni in uscita da parte della componente maschile della società, lasciando le donne a dover provvedere alla sopravvivenza della famiglia e a dover inserirsi in un mercato del lavoro che può caratterizzarsi per divario retributivo di genere e *disempowerment* economico⁵⁸. Con l'obiettivo di evitare migrazioni forzate o tratta di essere umani, quindi di sfuggire alla violenza, le bambine vengono costrette a matrimoni precoci, che sono a loro volta forme di violenza di genere ma vengono avvertite da famiglie piegate dall'insicurezza e dall'instabilità economica come forme di protezione⁵⁹. Il cambiamento climatico e il degrado ambientale determinano lo spostamento forzato di donne, che sono così costrette ad affrontare alti rischi di violenza, soprattutto sessuale⁶⁰.

Benché non specificatamente rivolto alla situazione delle *donne* sfollate, è opportuno richiamare altresì il rapporto pubblicato nel 2020 della *Special Rapporteur on the Human Rights of Internally Displaced Persons* (SRIDP), che ha messo in rilievo le “sfide particolari” che le persone sfollate devono affrontare “nel contesto degli effetti avversi *slow-onset* del cambiamento climatico”⁶¹. In particolare, rifacendosi ad un rapporto della *Task Force* sugli sfollati, nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, la SRIDP ha ricordato quattro modi in cui gli effetti avversi *slow-onset* del cambiamento climatico possono trasformarsi in disastro ed aumentare i rischi di *displacement*⁶². Il primo, il fatto che il cambiamento climatico gradualmente riduce la disponibilità di risorse vitali, quali acqua e cibo (ad esempio attraverso l'inaridimento del suolo), portando a fenomeni di *food insecurity* che causano *displacement* e migrazioni. Il secondo, un fenomeno *slow-onset* può tramutarsi in disastro a causa di

⁵⁷ *Id.*, par. 30.

⁵⁸ *Id.*, parr. 43-44.

⁵⁹ *Id.*, par. 47.

⁶⁰ *Id.*, par. 55.

⁶¹ Assemblea Generale NU, *Report of the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, Cecilia Jimenez-Damary, A/75/207*, 21 luglio 2020, par. 2.

⁶² *Id.*, par. 13.

un *sudden-onset event*, quale ad esempio una alluvione o un incendio. Il terzo, eventi *slow-onset* indeboliscono la capacità delle comunità di affrontare rischi futuri, aumentandone la vulnerabilità. Il quarto, *slow-onset events* costituiscono un fattore aggravante che moltiplica fattori economici, sociali, culturali e politici di crisi. Ai fini di questo lavoro, è importante rilevare come il movimento, inteso nel rapporto evidentemente in altra zona del paese di origine, non è necessariamente un elemento che aumenta la vulnerabilità delle persone che ne sono colpite, ma è altresì visto come una strategia di adattamento, che può concretizzarsi, ad esempio, in migrazione stagionale o temporanea⁶³. La SPIDP ha colto perfettamente la complessità di quella che qui definiamo come *slow violence*, in quanto ne comprende la natura “umana”, e il fatto che si produca sia in tempo di pace⁶⁴ sia in tempo di conflitto⁶⁵.

4. Metodo di analisi: l'ecofemminismo giuridico

Le migrazioni come conseguenza di cambiamento climatico hanno già ricevuto adeguata attenzione da parte della dottrina internazionalistica, a cominciare dalla rilevazione del silenzio – storicamente inevitabile, ma oggi non più giustificabile – della Convenzione sullo *status* dei rifugiati del 1951 sul punto⁶⁶. Tuttavia, l'approccio tradizionale che viene comunemente utilizzato per identificare chi possa essere titolare dello *status* di rifugiato, che proprio su questa Convenzione si basa, ovvero quello di individuare: a. l'appartenenza di un individuo ad un gruppo particolare, ad esempio le donne che appartengono ad una comunità affetta da cambiamento climatico; b. il fatto che l'individuo sia specificatamente a rischio in virtù dell'appartenenza a quel gruppo – non coglie la complessità della sfida posta non tanto dai disastri

⁶³ *Id.*, par. 15.

⁶⁴ *Id.*, par. 18

⁶⁵ *Id.*, par. 23: “*Environmental degradation linked to armed conflict and the financing of armed conflict through the exploitation of natural resources can also compound the adverse effects of climate change*”.

⁶⁶ Si veda *supra*, par. 2.

(*sudden onset events* di cui si è detto), ma da fenomeni di *slow violence* quali il cambiamento climatico, il depauperamento delle risorse, l'inquinamento da specifiche sostanze. Prima di procedere alla lettura critica di un caso sottoposto al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, il contributo offrirà uno sguardo innovativo su un metodo di analisi internazionalista che viene qui utilizzato, ovvero l'eco-femminismo giuridico.

La dottrina giusinternazionalfemminista ha già denunciato la struttura patriarcale del diritto internazionale per come lo conosciamo oggi, caratterizzato dalla marginalizzazione delle donne nel sistema giuridico internazionale. Come hanno scritto Chinkin e Charlesworth in *The Boundaries of International Law*, l'esclusione delle donne è "una parte integrante della struttura dell'ordine giuridico internazionale, un elemento critico della sua stabilità" e i silenzi della disciplina sono "tanto importanti quanto le sue norme positive e le sue strutture retoriche"⁶⁷. Dianne Otto, utilizzando un'analisi *queer* e femminista, ha sottolineato i limiti dei diritti umani, che non hanno messo in discussione la concezione di sesso/genere come dualista (m/f)⁶⁸ e "le supposizioni di genere, razziste, imperialiste, eteronormative, privilegiate, autonome e prive di disabilità implicite in questo soggetto 'universale' – l'essere umano che è pienamente in grado di godere dei propri diritti umani e libertà fondamentali"⁶⁹.

Schemi di oppressione e dominazione sono comunque non solo *intra-specie* ma anche *inter-specie*, nella relazione tra esseri umani e natura, e in prospettiva intergenerazionale. La dicotomia umani/natura è stata utilizzata al fine di determinare schemi di oppressione e discrimi-

⁶⁷ H.C. CHARLESWORTH, C. CHINKIN, *The Boundaries of International Law*, Manchester, 2022, p. 49.

⁶⁸ D. OTTO, *Queering Gender [Identity] in International Law*, in *Nordic Journal of Human Rights*, 2015, n. 33, pp. 299-303; R. KAPUR, *The (Im)possibility of Queering International Human rights law*, in D. OTTO (ed.), *Queering International Law*, pp. 131-132.

⁶⁹ E. JONES, D. OTTO, *Thinking through Anthropocentrism in International Law: Queer Theory, Feminist New Materialism and the Postcolonial*, 2020, <http://www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2020/Final-Jones-and-Otto-Anthropocentrism-Posthuman-Feminism-Postcol-and-IL-LSE-WPS-Blog-2019-002.pdf>.

nazione che vanno *oltre* gli esseri umani, includendo animali non-umani e “oggetti naturali”⁷⁰. Il diritto, come la *Earth Jurisprudence* ha fatto notare⁷¹, è stato teorizzato in una specifica dicotomia umani/natura, dove i primi dominano la seconda⁷². Disastri ecologici e pandemie sono la punta dell’iceberg di un lungo processo di distruzione. Ciò a cui assistiamo ora è il prodotto di decenni di sfruttamento ambientale e dominio degli esseri umani, i “privilegiati”, sull’ambiente naturale. I concetti che usiamo nel diritto internazionale incorporano inevitabilmente “tracce di potere e di dominio”⁷³ e questo riconoscimento ci permette di riflettere su possibili cambiamenti caratterizzati dall’assenza di dominio. Come sostiene lo *Special Rapporteur* sui diritti umani e l’ambiente delle Nazioni Unite, David Boyd, “la cultura dominante odierna e il sistema giuridico che la supporta sono distruttivi di per sé. Abbiamo bisogno di un nuovo approccio che trovi le sue radici nell’ecologia e nell’etica [...] Siamo parte della natura: non indipendenti, ma interdipendenti”⁷⁴.

L’ecofemminismo ha giocato un ruolo cruciale nel denunciare gli schemi di oppressione tra gli esseri umani e di una parte degli esseri umani verso la natura, sebbene ne esistano diverse correnti di pensiero⁷⁵. Come ha sostenuto la filosofa Plumwood, “le ecofemministe dif-

⁷⁰ Si veda A. GREAR, *Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on ‘Anthropocentric’ Law and Anthropocene ‘Humanity’*, in *Law Critique*, 2015, n. 26, pp. 225-241.

⁷¹ M. ITO, M. MONTINI, *Nature’s Rights and Earth Jurisprudence – a New Ecologically Based Paradigm for Environmental Law*, in E. APOSTOLOPOULOU, J.A. CORTES-VAZQUEZ (eds.), *The Right to Nature. Social Movements, Environmental Justice and Neoliberal Natures*, Abingdon e New York, 2018, p. 221.

⁷² V. PLUMWOOD, *Feminism and the Mastery of Nature*, Londra, 1993, p. 63.

⁷³ Sull’uso di tali concetti nel diritto internazionale, si veda S. SINGH, J. D’ASPROMONT, *Introduction: The Life of International Law and its Concepts*, in S. SINGH, J. D’ASPROMONT (eds.), *Concepts for International Law*, Cheltenham 2019, pp. 1-18.

⁷⁴ D. BOYD, *The Rights of Nature*, Toronto, 2017, p. XXXIV. Si veda altresì M. MONTINI, *The Transformation of Environmental Law into Ecological Law*, in K. ANKER *et al.* (eds.), *From Environmental to Ecological Law*, Abington, 2011, pp. 11-22.

⁷⁵ Si veda, *inter alia*, tra gli studi tutti non giuridici, K. WARREN, *The Power and the Promise of Ecological Feminism*, in *Environmental Ethics*, 1990, n. 12, pp. 125-146; M. MIES, V. SHIVA, *Ecofeminism*, Londra-New York, 1993; M. MELLOR, *Feminism and*

feriscono sul come e persino sul se le donne siano connesse alla natura, se tale connessione sia condivisibile con gli uomini, su come trattare l'esclusione delle donne dalla cultura e su come rivalutare la connessione con la natura"⁷⁶. La descrizione dell'ecofemminismo va oltre lo scopo di questo contributo, ma è opportuno evidenziare come questo approccio (metodo, come in questo contributo sosteniamo) sia stato sottovalutato dal giurista internazionalista, anche in recenti scritti che hanno valorizzato metodi e teorie post-umane⁷⁷. Una delle ragioni è l'accusa di essenzialismo mossa alle ecofemministe negli anni Novanta; accusa che è fondata per alcuni aspetti, ma che per altri banalizza la ricchezza di un pensiero che non ha semplicemente eguagliato le donne con la natura⁷⁸. Allo stesso tempo, comunque, dovrebbe essere altresì riconosciuto che né l'ecofemminismo, né l'umanesimo ambientale (*environmental humanities*) hanno mai preso in seria considerazione la disciplina giuridica⁷⁹. Eppure, l'ecofemminismo ha un grande poten-

Ecology, New York, 1997; C. MALLORY, *Val Plumwood and Ecofeminist Solidarity: Standing with the Natural Other*, in *Ethics and the Environment*, 2009, n. 14, pp. 3-21; B. BIANCHI, *Ecofemminismo: il pensiero, i dibattiti, le prospettive*, in *Deportate, Esuli e Profughe*, 2012, n. 20, pp. 1-26 (e l'intero numero speciale del portale dell'Università Ca' Foscari di Venezia dedicato all'ecofemminismo, n. 20, 07/2012 <https://www.unive.it/pag/31491/>); D.A. VAKOCH, S. MICKEY (eds.), *Women and Nature? Beyond Dualism in Gender, Body, and Environment*, Abingdon, 2018.

⁷⁶ V. PLUMWOOD, *Feminism and the Mastery of Nature*, cit., p. 8.

⁷⁷ E. JONES, *Feminist Theory*, cit.

⁷⁸ L'ecofemminismo è stato criticato (e abbandonato da parte della dottrina) negli anni Novanta per il suo essenzialismo. Su queste critiche, ma soprattutto sull'eredità dell'ecofemminismo e la sua importanza, G. GAARD, *Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-Placing Species in a Material Feminist Environmentalism*, in *Feminist Formations*, 2011, vol. 23, n. 2, pp. 26-53. L'Autrice sottolinea, in tono piuttosto critico, che "current critical developments in allegedly new fields such as animal studies and naturalized epistemology are now 'discovering' theoretical perspectives on interspecies relations and standpoint theory that were developed by feminists and ecofeminists decades ago, yet unlike those eco-feminists who theorize about speciesism (a branch variously called 'vegetarian ecofeminism' or 'animal ecofeminism'), few of these animal studies scholars address interspecies or gender justice".

⁷⁹ Si veda la prospettiva multidisciplinare invocata nel libro pubblicato da K. WARREN (ed.), *Ecofeminism. Women, Culture, Nature*, Bloomington, 1997, il quale comunque difetta di un'analisi giuridica. Si veda anche l'eccellente lavoro S. OPPERMANN, S. IOVINO, *Environmental Humanities*, Londra, New York, 2017, che non in-

ziale di applicazione quale metodo giuridico del diritto internazionale, perché mette in discussione categorie giuridiche monolitiche, quali appunto lo *status* di rifugiato/a, e le riconsidera alla luce dell’interdipendenza tra tutte le specie (umane e non umane) e con la natura, dando priorità alle necessità delle comunità marginalizzate che sono maggiormente colpite da cambiamento climatico. Karen Morrow ha sostenuto che “*When ecofeminism is pursued in an international context, its goal is to import this paradigm shifting approach to accommodating alternative/additional procedural and substantive expertise and experience, from the periphery to the mainstream*”⁸⁰.

L’applicazione del metodo ecofemminista è piuttosto limitata nell’analisi qui citata della Morrow, che svolge certo alcune considerazioni sul diritto del cambiamento climatico e sul come i principi chiave dell’ecofemminismo, tra cui l’identificazione di molteplici forme di oppressione, possano contribuire alla definizione delle politiche per l’adattamento e la mitigazione, ma si focalizza quasi esclusivamente su un *decision-making* partecipativo ed inclusivo delle donne per costruire il consenso attorno a tematiche ambientali. Un’altra autrice, Wilkinson Cross, ha messo in discussione in un interessante scritto, in chiave ecofemminista, il concetto di equità intergenerazionale come inglobante l’umano e il non umano e ha offerto uno sguardo critico sul discorso dominante in materia ambientale (marcatamente antropocentrico) di modernizzazione e di sviluppo sostenibile⁸¹.

L’ambizione di questo contributo è quella di presentare una possibile evoluzione della quasi giurisprudenza del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, capace di incorporare l’esperienza di donne che affrontano fenomeni di violenza lenta e cambiamento climatico,

clude un capitolo riguardante il diritto.

⁸⁰ K. MORROW, *Ecofeminism and the Environment: International Law and Climate Change*, in M. DAVIES, V. MUNRO (eds.), *The Ashgate Research Companion to Feminist Legal Theory*, Londra-New York, 2016, pp. 377-393.

⁸¹ K. WILKINSON CROSS, *A Critical Evaluation of Inter-generational Equity and its Application in the Climate Change Context*, in C. ALBERTYN, H. ALVIAR GARCÍA, M. CAMPBELL, S. FREDMAN, M. RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO (eds.), *Feminist Frontiers*, pp. 40-67, p. 43. Sul punto si veda altresì S. DE VIDO, In Dubio Pro Futuris Generationibus: una risposta giuridica eco-centrica alla slow violence, in M. FRULLI (a cura di), *L’interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell’Unione europea*, cit.

in chiave ecofemminista, su cui costruire la tesi di una protezione *par ricochet* sensibile al genere ed “ecologicamente” sostenibile.

5. *Rileggendo Teitiota (Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite) per una protezione par ricochet sensibile al genere ed “ecologica”*

Numerosi sono i ricorsi in materia di cambiamento climatico che sono stati presentati innanzi a giurisdizioni interne – in particolare contro governi inerti nell’attuazione di misure di adattamento al e mitigazione del cambiamento climatico⁸². È altresì in crescita il numero di ricorsi a corti regionali sui diritti umani e di comunicazioni inviate a organismi delle Nazioni Unite di tutela dei diritti umani da individui la cui argomentazione consiste nel denunciare asserite violazioni dei propri diritti umani fondamentali come conseguenza della mancata adozione da parte dello Stato di misure volte a contenere gli effetti del cambiamento climatico⁸³. Tuttavia, meno diffusi sono i ricorsi che esplorano quanto si è affrontato in queste pagine, ovvero la *slow violence*, incluso il cambiamento climatico, come *driver* della migrazione e quale forma di persecuzione nei confronti delle donne.

Ci vogliamo qui concentrare tuttavia sull’(ormai ben noto) caso *Teitiota*, deciso dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nell’ottobre del 2019⁸⁴, per offrirne una rilettura – più che una riscrit-

⁸² Si veda, a titolo meramente esemplificativo la decisione della Corte Suprema olandese, *Urgenda Foundation c. Paesi Bassi*, sentenza del 20 dicembre 2019, HAZA C/09/00456689. Sul punto, ad esempio, F. PASSARINI, *Ambiente. CEDU e cambiamento climatico, nella decisione della Corte Suprema dei Paesi Bassi nel caso Urgenda*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, n. 3, pp. 777-785. Per una lista di casi decisi e pendenti in varie giurisdizioni si veda il *Climate Change Litigation Databases* della Columbia University <http://climatecasechart.com/>.

⁸³ Sul punto, si veda, *inter alia*, M. MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2020, n. 3, pp. 506-537; M. LA MANNA, *Cambiamento climatico e diritti umani delle generazioni presenti e future: Greta Thunberg (e altri) dinanzi al Comitato sui diritti del fanciullo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, n. 14, n. 1, pp. 217-224; P. PUSTORINO, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 596-605.

⁸⁴ J. HAMZAH SENDUT, *Climate Change as a Trigger of Non-Refoulement Obliga-*

tura⁸⁵ – che tenga conto delle ipotesi di violenza lenta e utilizzi il metodo ecofemminista.

5.1. *Il caso Teitiota e l'opinione dissenziente dell'esperta Sancin*

L'autore del ricorso, Ioane Teitiota, residente sull'isola di Tarawa a Kiribati, nel Pacifico centrale, presentava richiesta di *status* di asilo in Nuova Zelanda, sostenendo che la situazione nel proprio paese di origine era divenuta sempre più instabile e precaria come conseguenza

tions Under International Human Rights Law, in *EJIL: Talk!*, 6 Febbraio 2020, www.ejiltalk.org; A. BRAMBILLA, M. CASTIGLIONE, *Migranti ambientali e divieto di respingimento*, 14 Febbraio 2020, www.asgi.it; G. REEH, *Climate Change in the Human Rights Committee*, in *EJIL: Talk!*, 18 Febbraio 2020, www.ejiltalk.org; F. MALETTO, *Non-refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *SIDIBlog*, 23 marzo 2020, www.sidiblog.org; F. MUSSI, *Cambiamento climatico, migrazioni e diritto alla vita: le considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2020, n. 103, n. 3, pp. 827-832; S. BEHRMAN, A. KENT, *The Teitiota Case and the Limitations of the Human Rights Framework*, in *Questions of International Law*, 2020, n. 75, pp. 25-39; V. RIVE, *Is an Enhanced Non-Refoulement Regime under the ICCPR the Answer to Climate Change-Related Human Mobility Challenges in the Pacific? Reflections on Teitiota v New Zealand in the Human Rights Committee*, in *Questions of International Law*, 2020, n. 75, pp. 7-24; M. FERRARA, *Looking Behind Teitiota v. New Zealand Case: Further Alternatives Of Safeguard For 'Climate Change Refugees' Under the ICCPR and the ECHR?*, in G. CATALDI, A. DEL GUERCIO, A. LIGUORI (eds.), *Migration and Asylum Policies Systems Challenges and Perspectives*, Napoli, 2020, pp. 291-307; A. DEL GUERCIO, *Una governance integrata della mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico. Spunti di riflessione a partire dalla decisione Teitiota del Comitato per i diritti umani*, in *Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online*, 2022, vol. 17, n. 1.

⁸⁵ La lettura che si propone in queste pagine è solo parzialmente comparabile all'esercizio del “*feminist rewriting*”, che consiste nel riscrivere, secondo una prospettiva femminista, sentenze decise da organi giurisdizionali (internazionali e non) o decisioni di comitati ONU. Da un lato, come i *feminist rewriting*, la rilettura che si propone in queste pagine utilizza il metodo femminista, che “vede” aspetti trascurati tanto nella comunicazione al Comitato quanto nel corso del procedimento; dall'altro lato, essa non è comparabile ad una vera e propria riscrittura, in quanto questa richiederebbe, per essere completa, l'analisi del contesto, la riscrittura della decisione vera e propria, una riflessione tanto metodologica quanto sostanziale e uno sforzo collaborativo. Si veda a riguardo l'importante progetto di L. HODSON, T. LAVERS (eds.), *Feminist Judgments in International Law*, Oxford, 2019.

dell'innalzamento del livello del mare causato dal cambiamento climatico. Egli in particolare sottolineava le intrusioni di acqua marina che riducevano drammaticamente l'accesso all'acqua potabile e all'acqua per l'agricoltura. Inoltre, l'impatto del cambiamento climatico si era avvertito anche sul piano sociale, con controversie su porzioni di terra dell'isola, soggetta ad un processo di erosione. Il Tribunale dell'immigrazione e della protezione neozelandese aveva adottato una decisione negativa nei confronti del ricorrente, benché non avesse del tutto escluso la possibilità che il degrado ambientale potesse “*create pathways into the Refugee Convention or protected person jurisdiction*”. L'appello del ricorrente era stato respinto sia dalla Corte d'Appello sia dalla Corte Suprema, con conseguente rimpatrio, nel 2015, dell'uomo, della moglie e dei figli nati, nel frattempo, in Nuova Zelanda. Alcuni aspetti del caso sono rilevanti per l'analisi che si vuole svolgere in questo contributo. Il *focus* del caso è sulla situazione del ricorrente, che tuttavia è emigrato con la moglie, della cui esistenza si conosce solo leggendo nel dettaglio le testimonianze rese durante il procedimento. La coppia viveva di pesca di sussistenza e agricoltura. La donna era a sua volta emigrata da un'altra isola di Kiribati a Tarawa, dove aveva sposato il ricorrente. La situazione che descrive *Teitiota* è quella di riduzione della capacità abitativa, contaminazione salina dell'acqua potabile, erosione della terra, malattie infantili⁸⁶. Un *displacement* non era immaginabile all'interno di Tarawa, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, considerata la situazione generale dell'isola, ma neppure un trasferimento nel paese di origine della donna, che affrontava comparabili rischi climatici⁸⁷. Nei commenti di *Teitiota* del 2016, l'uomo sottolineava come, dal rientro a Tarawa, la famiglia, in particolare i figli, aveva subito “*reasonably bad health issues*”⁸⁸.

Il ricorrente, esauriti i ricorsi interni, invocava la violazione da parte della Nuova Zelanda, mediante decisione di espulsione verso il paese di origine, dell'articolo 6(1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici (diritto alla vita) innanzi al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite. Durante il procedimento, il governo neozelandese in-

⁸⁶ Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, *Teitiota*, cit., par. 2.6.

⁸⁷ *Id.*, par. 2.7.

⁸⁸ *Id.*, par. 5.

vocava l’inammissibilità del ricorso, argomentando che non vi fossero prove dell’*“actual or imminent harm”* nei confronti dell’autore⁸⁹ e del rischio reale per Teitiota di essere vittima di seri danni fisici come conseguenza della violenza diffusa sull’isola determinata da controversie abitative, sulla terra o sulla proprietà⁹⁰. Con riguardo all’ammissibilità, il Comitato ha notato che il punto non era tanto quello sollevato dal governo, quanto piuttosto quello di verificare se il ricorrente avesse dimostrato un rischio reale di danno irreparabile al proprio diritto alla vita in caso di deportazione⁹¹. Ai fini dell’ammissibilità, il Comitato ha ritenuto che il ricorrente avesse sufficientemente dimostrato che, a causa del cambiamento climatico, egli avrebbe dovuto affrontare un reale rischio di violazione del proprio diritto alla vita in caso di deportazione verso il proprio paese di origine⁹².

Con riguardo al merito, il ricorrente sosteneva che la Nuova Zelanda, con la decisione di espellerlo verso Kiribati, avesse messo in pericolo la sua vita, in violazione dell’articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e non avesse verificato in modo adeguato il rischio che siffatta deportazione avrebbe comportato. A riguardo, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha richiamato il Commento generale n. 31 (2004)⁹³, secondo il quale gli Stati hanno l’obbligo di non estradare, deportare, espellere o in altro modo rimuovere una persona dal proprio territorio là dove vi siano *“substantial grounds for believing”* che vi sia un rischio reale di danno irreparabile in violazione degli articoli 6 e 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il rischio deve essere personale e non può ricavarsi da condizioni generali esistenti nello Stato ricevente, tranne nei casi più estremi⁹⁴. Secondo il Comitato, spetta agli organi degli Stati parte l’esame dei fatti e delle prove necessario per determinare l’esistenza di siffatto rischio. Inoltre, ricollegandosi ad un altro Commento generale, n. 36 (2019)⁹⁵, il Comitato ha osservato che il diritto alla vita non può essere

⁸⁹ *Id.*, par. 4.5.

⁹⁰ *Id.*, par. 4.6.

⁹¹ *Id.*, par. 8.5.

⁹² *Id.*, par. 8.6.

⁹³ *Id.*, par. 9.3.

⁹⁴ *Id.*, par. 9.3.

⁹⁵ Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, *General comment No. 36, Arti-*

inteso in senso restrittivo e che l'obbligo per gli Stati parte di assicurare questo diritto si estende a “*reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result [ma non necessariamente risultano] in loss of life*”⁹⁶. A riguardo, il Comitato ha osservato che il degrado ambientale, il cambiamento climatico e uno sviluppo non sostenibile costituiscono questioni urgenti e serie minacce alla capacità delle generazioni presenti e future di godere del diritto alla vita”⁹⁷.

Nel caso di specie, il Comitato ha ritenuto che: a) non vi fosse un rischio generalizzato di violenza in Kiribati tale da creare un rischio reale di danno irreparabile in capo a Teitiota; b) il ricorrente non avesse dimostrato evidente arbitrarietà o errore nella verifica effettuata da parte delle autorità nazionali sull'esistenza di un rischio reale, personale o ragionevolmente prevedibile al suo diritto alla vita come risultato del clima di violenza esistente sull'isola; c) l'autore del ricorso non avesse fornito informazioni sufficienti sull'inaccessibilità, l'insufficienza o l'insicurezza di acqua potabile tale da comportare una ragionevole minaccia alla salute e dunque una violazione del proprio diritto alla vita o morte prematura; d) il ricorrente non avesse dimostrato che la valutazione delle autorità locali sullo stato delle colture – difficili ma non impossibili – fosse arbitraria, errata o tale da provocare un diniego di giustizia. Ne consegue che, secondo il Comitato, non vi era stata violazione del diritto alla vita del ricorrente. Interessante ai fini del presente contributo è un passaggio in cui il Comitato ha riconosciuto che sia *slow-onset processes*, che producono un graduale deterioramento delle risorse, sia *sudden-onset events*, quali tempeste e allagamenti, “*can propel cross-border movement of individuals seeking protection from climate change-related harm*”⁹⁸. Ha inoltre concluso che senza sforzi a livello nazionale ed internazionale gli effetti del cambiamento climatico in alcuni paesi possono esporre gli individui ad una violazione dei loro diritti garantiti dagli articoli 6 e 7 del Patto⁹⁹. Kiribati stava adottando delle misure di adattamento per ridurre il rischio

cle 6: *Right to life*, CCPR/C/GC/36, 3 settembre 2019.

⁹⁶ Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, *Teitiota*, cit., par. 9.4.

⁹⁷ *Id.* par. 9.4.

⁹⁸ *Id.*, par. 9.11.

⁹⁹ *Id.*, par. 9.11.

di esistenti vulnerabilità e quindi la decisione di deportazione delle autorità neozelandesi, che avevano preso in considerazione molteplici elementi, non doveva ritenersi arbitraria¹⁰⁰.

L’esperta slovena Sancin ha, tuttavia, presentato una interessante opinione dissenziente, utile ai fini del ragionamento che si intende svolgere in questo contributo¹⁰¹. La studiosa ha osservato infatti che esiste una differenza tra acqua potabile e acqua sicura “*safe drinking water*”¹⁰², la prima potendo contenere dei microorganismi dannosi per la salute, in particolare per i minori. Esempio di violenza lenta, la presenza di microorganismi dannosi per la salute, in un’ottica precauzionale, dovrebbe essere presa in considerazione in decisioni che guardano alla situazione del paese di origine di un/a ricorrente. Sancin non ha concordato con l’opinione della maggioranza secondo cui la deportazione del ricorrente a Kiribati non avrebbe causato un rischio imminente o probabile di privazione arbitraria della vita del ricorrente. In particolare, l’esperta ha osservato che non spettava al ricorrente, ma allo Stato neozelandese dimostrare che l’autore e la sua famiglia avrebbero potuto di fatto godere dell’accesso ad acqua salubre in Kiribati¹⁰³. L’onere della prova risulterebbe eccessivamente oneroso se imposto alla persona che invoca lo *status* di rifugiato. Questo è il punto chiave nel ragionamento sulla protezione *par ricochet* che seguirà.

5.2. Una lettura ecofemminista

L’obiettivo di questa parte è quello di considerare come una rilettura del caso *Teitiotia*, alla luce delle considerazioni dell’esperta Sancin e utilizzando il metodo ecofemminista del diritto internazionale, potrebbe contribuire a rivedere il concetto di “imminenza” in esso espresso e capovolgere l’onere della prova.

Nel corso del procedimento, si è parlato del solo ricorrente, Teitiotia, come capo famiglia, e solo di sfuggita – in una testimonianza e nel riferimento alle condizioni di salute di un figlio – dei componenti del

¹⁰⁰ *Id.*, par. 9.13.

¹⁰¹ Opinione dissenziente del membro del Comitato Vasilka Sancin.

¹⁰² *Id.*, par. 3.

¹⁰³ *Id.*, par. 5.

nucleo familiare. Una lettura ecofemminista avrebbe considerato due ulteriori elementi nell'indagine del caso.

Il primo elemento è di genere. Come si è detto, l'impatto del cambiamento climatico e del progressivo deterioramento delle risorse naturali ha un impatto sproporzionato sulle donne. Ciò è vero anche in Kiribati, o meglio in Tarawa, l'atollo corallino dove viveva il ricorrente con la famiglia. Secondo uno studio della Banca asiatica di sviluppo, donne, bambini, anziani, nonché i nuclei familiari più svantaggiati “*often bear a disproportionate share of the burden of inadequate WASH (water, sanitation and hygiene) infrastructure and behaviors*”¹⁰⁴. Nella parte sud di Tarawa, le donne sono responsabili di tutte le mansioni domestiche legate all'uso di acqua, quali lavare, pulire, prendersi cura di bambini e anziani. La fornitura intermittente di acqua è un problema per molti nuclei familiari e soprattutto per le donne, che hanno necessità di igiene mestruale: acqua pulita e materiale appropriato non sono spesso disponibili nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, con conseguente assenteismo e incapacità di gestire questo fenomeno biologico con dignità. Anche se i bambini soffrono maggiormente di malattie legate all'uso di acqua non salubre, in Tarawa le bambine soffrono di più dei bambini di diarrea e di dissenteria a causa delle disuguaglianze di genere strutturate in una società fortemente patriarcale, che prevede pratiche di alimentazione differenti tra sessi (a danno delle bambine)¹⁰⁵. In Tarawa, inoltre, le donne subiscono l'impatto sproporzionato della carenza di energia, in quanto questa perpetua la povertà economica ed esacerba l'ineguale divisione del lavoro all'interno del nucleo familiare. L'impatto sulla salute di fonti alternative di energia quali legna da ardere e cherosene è altresì maggiore nei confronti delle donne residenti sull'atollo, che hanno generalmente la responsabilità della preparazione dei pasti per la famiglia.

¹⁰⁴ Asian Development Bank, *Climate Change, Water Security, and Women, A Study on Water Boiling in South Tarawa*, 2021, pp. 6-7, <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/722186/climate-change-watersecurity-women-kiribati.pdf>.

¹⁰⁵ P. NARSEY LAL, *The Economic Burden of Inadequate Water and Sanitation in South Tarawa, Kiribati: Who bears the Cost?*, in *Global Water Forum*, 2015, <https://globalwaterforum.org/2015/05/25/the-economic-burden-of-inadequate-water-and-sanitation-in-south-tarawa-kiribati-who-bears-the-cost/>.

Come osservato dal Comitato EDAW nelle osservazioni conclusive del 2020, in Kiribati vi è un’eredità culturale patriarcale che si manifesta attraverso costumi e prassi che sono all’origine dei più alti livelli di violenza di genere nei confronti delle donne nel Pacifico¹⁰⁶. Con specifico riferimento al cambiamento climatico, il Comitato ha espresso preoccupazione per la partecipazione limitata delle donne all’attuazione dei programmi di gestione del rischio di disastri e sul cambiamento climatico; per l’impatto dell’allagamento da acqua marina di terre agricole e pozzi sull’accesso delle donne al cibo, all’acqua, alle piante medicinali; per la limitata partecipazione delle donne alle politiche migratorie dello Stato¹⁰⁷.

Il secondo è l’elemento naturale, ovvero l’impatto del cambiamento climatico sulle specie non umane e sugli oggetti naturali, che non viene evidentemente esaminato dal Comitato. Tuttavia, come emerge in alcune indagini degli ultimi anni, l’innalzamento del livello del mare ha un effetto significativo sulle funzioni degli ecosistemi e sulla biodiversità. Uno studio della Banca mondiale, ad esempio, riporta che fenomeni quali inondazioni e allagamenti distruggono importanti rifugi per specie migratorie di uccelli¹⁰⁸. Anche con riferimento all’acqua degli oceani, la situazione deve essere valutata considerando non soltanto gli umani, ma anche gli animali non umani e le specie naturali. L’acidificazione degli oceani – ulteriore esempio di quella che si è definita come *slow violence* – danneggia gli ecosistemi, con conseguente declino delle capacità di pesca per i residenti¹⁰⁹. L’ambiente, di cui gli esseri umani fanno parte¹¹⁰, gioca un ruolo chiave nella definizione dell’imminenza e della prevedibilità del rischio, se lo si considera alla luce del metodo ecofemminista. Vero è che il Comitato ha specificato

¹⁰⁶ CEDAW Committee, *Concluding observations on the combined initial, second and third periodic reports of Kiribati*, 11 marzo 2020, CEDAW/C/KIR/CO/1-3.

¹⁰⁷ *Id.*, par. 45.

¹⁰⁸ Banca Mondiale, *Climate Risk Country Profile*, Kiribati, 2021, p. 13 https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15816-WB_Kiribati%20Country%20Profile-WEB.pdf.

¹⁰⁹ *Id.*, p. 14.

¹¹⁰ Affermazione già di C. STONE, *Should Trees Have Standing?*, Cambridge, 2010, dapprima pubblicato nella *Southern California Law Review* nel 1972 (n. 45, pp. 450-501).

che la situazione in Kiribati deve essere monitorata e aggiornata prima di decidere in merito a futuri casi di deportazione, quindi “apre” a sviluppi anche quasi giurisprudenziali, tuttavia si può ritenere che il caso *Teitiota* contenesse già degli elementi ulteriori da valorizzare nel ragionamento giuridico. La stessa comunicazione al Comitato, presentato solo dal “capo” famiglia, solleva un quesito di natura procedurale sul ruolo del ricorrente, in quanto non tiene conto dell’impatto che fenomeni come cambiamento climatico e altre forme di *slow violence* hanno sulle donne e i bambini.

Ecco allora che l’accertamento della situazione in Kiribati, altro rispetto a quello di cui ha tenuto conto il Comitato, induce ad un’ulteriore riflessione. Si vuole qui fornire un cambio di paradigma che sia maggiormente *victim-oriented*, che “sposti” il peso probatorio dalla vittima allo Stato che decide l’espulsione, come del resto suggerito dalla stessa esperta Sancin. Come già argomentato altrove in prospettiva di genere, questo accertamento si compone di due elementi: uno di carattere “statale” volto all’accertamento del rispetto degli obblighi di dovuta diligenza da parte dello Stato di origine (di destinazione del respingimento) e uno di carattere individuale, che tiene conto della situazione del/la ricorrente. Con riferimento al primo aspetto, il peso probatorio della situazione di rischio derivante da cambiamento climatico non dovrebbe essere posto sulla vittima che richiede protezione internazionale, ma sullo Stato respingente che dovrebbe dimostrare il rispetto da parte dello Stato di destinazione degli obblighi di dovuta diligenza nell’adozione di misure di adattamento al cambiamento climatico tali da ridurre il rischio di danno irreparabile alla vita degli individui. La tutela che verrebbe fornita è dunque *par ricochet* e deve essere sensibile al genere ed “ecologica”. Ad esempio, nel caso *Teitiota*, il Comitato ha rilevato che non vi sia un rischio imminente per la vita del ricorrente, in quanto la violenza non è generalizzata sull’atollo. Una prospettiva ecofemminista avrebbe letto diversamente la situazione: avrebbe tenuto conto dell’incremento della violenza anche “interna” ai nuclei famigliari, quale elemento strutturale di una società patriarcale esacerbato da situazioni di sopravvivenza e carenza di beni di prima necessità. E ancora, come ben osservato da Sancin, l’accesso all’acqua è chiaramente compromesso, in quanto la qualità dell’acqua va misurata tenuto conto della specifica situazione di alcune categorie

della società, quelle più vulnerabili, come i bambini, o quelle la cui vulnerabilità è determinata da specifiche esigenze biologiche, quali la presenza del ciclo mestruale. La ragionevolezza della deportazione nel caso *Teitiota* è stata esaminata alla luce dell’assenza di prove di rischio di danno irreparabile alla propria vita e non mediante uno scrutinio puntuale delle azioni dello Stato ricevente che non è in grado di proteggere i propri residenti. Nel caso di specie, è chiaro che Stati come Kiribati faticano, senza aiuto internazionale, a rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico e da altre forme di violenza lenta. Proprio per questo, l’accertamento dello Stato che deve esaminare una domanda di protezione internazionale di individui provenienti da paesi come Kiribati deve necessariamente considerare tanto la situazione individuale, in tutti i suoi elementi, inclusi intersezionali fattori di discriminazione, quanto quella generale dello Stato, utilizzando una sensibilità ecologica e di genere sempre più necessaria. Un’autrice, riferendosi all’opinione dissenziente di Sancin, ha argomentato nel senso di una categorizzazione dell’obbligo di *non-refoulement* quale “*positive obligation to protect*”¹¹¹. Ecco allora che il cambio di paradigma che si vuole suggerire in queste pagine, la protezione *par ricochet* sensibile al genere ed “ecologica”, è utile nella risposta a migrazioni indotte da cambiamento climatico e da altre forme di *slow violence*, in quanto, pur non dimenticando la dimensione individuale, apprezza la situazione dello Stato che non è in grado (o non vuole) proteggere la propria popolazione dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e da altre forme di violenza lenta.

Proponendo un altro esempio, slegato dai fatti all’origine del caso *Teitiota*, se una donna chiede il riconoscimento dello *status* di rifugiata in quanto fugge da un territorio dove a causa di cambiamento climatico o altre forme di disastri e/o deterioramento dell’ambiente è soggetta a violenza in quanto donna, non dovrebbe dover dimostrare di poter ricollocarsi in un’altra zona del Paese o di essere direttamente discriminata. Piuttosto, lo Stato che respinge dovrebbe dimostrare

¹¹¹ A. MANEGGIA, *Non-refoulement of Climate Change Migrants: Individual Human Rights Protection or ‘Responsibility to Protect’? The Teitiota Case Before the Human Rights Committee*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, n. 2, pp. 635-643.

che il Paese di origine o di destinazione del respingimento rispetta gli obblighi di dovuta diligenza nel prevenire e reprimere la violenza nei confronti delle donne che nasce da cambiamento climatico o da forme di *slow-onset emergencies* e che in virtù di ciò la vittima è individualmente perseguitata alla luce della sua complessa situazione che tiene conto di elementi intersezionali di discriminazione.

6. Conclusioni

Questo contributo si è proposto di esaminare la connessione tra violenza di genere contro le donne, migrazioni e cambiamento climatico usando l'approccio ecofemminista come metodo di analisi. A questo scopo, è stato elaborato il concetto di "violenza climatica", che viene qui definito non come un fenomeno naturale, bensì quale costruzione sociale, in quanto ripete e perpetua schemi di discriminazione, anche intersezionale, nei confronti delle donne. Si è poi letta la decisione del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel caso *Teitiota* secondo una prospettiva ecofemminista per sostenere giuridicamente la tesi relativa ad una protezione *par ricochet* sulla base del genere ed "ecologica", che tiene conto degli effetti sproporzionati non soltanto del cambiamento climatico, ma anche di forme di violenza lenta – quali forme gradualmente di inquinamento – nei confronti delle donne. L'analisi che si è proposta, utilizzando un metodo di "rilettura" di decisioni già adottate da organismi internazionali, è in grado di "*expand the judicial lens e unsettling the determinacy of law*"¹¹².

Il divieto di *refoulement* dovrebbe applicarsi tanto quando il governo dello Stato di origine non sia in grado di applicare una politica di protezione dei propri cittadini dagli effetti del cambiamento climatico, quanto nei casi in cui il governo dello Stato di origine discrimini tra cittadini o gruppi di cittadini nelle sue politiche di risposta agli effetti del cambiamento climatico. La protezione *par ricochet* sulla base del genere risponde ad un approccio non-essenzialista, perché, da un

¹¹² H. CHARLESWORTH, *Refiguring Feminist Judgments in International Law*, in L. HODSON, T. LAVERS (eds.), *Feminist judgments*, cit., pp. 479-493, in part. p. 491.

lato, tiene conto della situazione del singolo, inclusi intersezionali forme di discriminazione nei suoi confronti; dall’altro lato, sposta l’attenzione dal singolo che deve dimostrare la “gravità” della situazione esistente nel paese da cui intende fuggire allo Stato che deve dimostrare di adottare le misure necessarie per prevenire, mitigare o adattarsi (a)gli effetti del cambiamento climatico e di altre forme di violenza lenta, a prescindere dal manifestarsi di disastri significativi¹¹³. Siffatta protezione risponde alla necessità di considerare le donne nelle loro diverse identità, quale gruppo eterogeneo dalle diverse esperienze che plasmano l’adattamento al cambiamento climatico¹¹⁴.

¹¹³ Osserva invero Focarelli (C. FOCARELLI, *Duty to Protect in Cases of Natural Disasters*, in *Max Planck EPIL*, 2013, www.mpepil.com) che manca il consenso sul piano internazionale “*on how great a catastrophe has to be in order to be considered a disaster for legal purposes, nor is there any agreement on what criteria should be used to measure its scale*”.

¹¹⁴ M. CAMPBELL, *A Greener CEDAW: Adopting a Women’s Substantive Equality Approach to Climate Change*, in C. ALBERTYN, H. ALVIAR GARCÍA, M. CAMPBELL, S. FREDMAN, M. RODRIGUEZ DE ASSIS MACHADO (eds.), *Feminist Frontiers*, cit., pp. 90-115, in part. p. 113.

Abstract

L'obiettivo del presente lavoro è di analizzare, utilizzando il metodo ecofemminista del diritto internazionale, le migrazioni come conseguenza di cambiamento climatico o altri fenomeni di deterioramento graduale dell'ambiente (violenza lenta). Il contributo, dopo aver spiegato le nozioni di "violenza climatica" e "migrazioni di genere", partirà dalla centrale analisi del problema proposta da alcuni organismi a livello internazionale, per spiegare poi il metodo utilizzato – quello ecofemminista del diritto internazionale – di cui si forniranno brevi annotazioni teoriche. Si procederà poi all'applicazione di una tesi, già sostenuta altrove, definita "protezione *par ricochet* sensibile al genere", ai casi di migrazione per cambiamento climatico e violenza lenta, rileggendo il caso *Teitiota*, deciso dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite il 24 ottobre 2019.

KEYWORDS: Cambiamento climatico – violenza lenta – migrazioni di genere – *Teitiota* – protezione *par ricochet*

"CLIMATE VIOLENCE"
AND GENDERED MIGRATION IN INTERNATIONAL LAW

The purpose of this contribution is to analyze, using the feminist method in international law, migrations as a consequence of climate change or other phenomena characterized by the progressive deterioration of the environment (slow violence). The contribution, after explaining the notions of "climate violence" and "gendered migrations", will start by the pivotal analysis of the issue provided by some international bodies, then explain what an ecofeminist method in international law, also theoretically, means. It will then apply an already developed argument called "gender-sensitive protection *par ricochet*" to cases of migration as a consequence of climate change or slow violence, through an innovative reading of the *Teitiota* case, decided by the United Nations Human Rights Committee on October 24, 2019.

KEYWORDS: Climate change – slow violence – gendered migrations – *Teitiota* – protection *par ricochet*